

## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 12 DEL 23 SETTEMBRE 2020

### Il Giudice Sportivo Nazionale

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Recale (CE) il 20 settembre 2020, contenente note e rilievi di carattere disciplinare;
- letta ed esaminata la relazione integrativa al referto di riunione a firma del Commissario di Riunione Sig. Francesco Ciminale;
- lette ed esaminate le successive relazioni pervenute dai Giudici Arbitri presenti alla manifestazione;
- acquisito il video della manifestazione;
- esaminato in particolare l'episodio oggetto della segnalazione del Commissario di Riunione;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

### Provvedimento

- rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- tenuto conto della recidiva ex art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (vedasi provvedimento n. 38/2019 di questo Giudice);
- tenuto conto dell'art 64 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, in particolare per aver danneggiato persone o cose e per aver agito per futili motivi;
- tenuto conto dell'art. 29 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- tenuto conto dell'art. 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- tenuto conto altresì che la gravità dell'episodio verificatosi ha avuto un eco diffuso a livello nazionale atteso che è stato riportato da tante testate giornalistiche di livello nazionale (tra i tanti vedasi La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero) in aperta violazione dell'art. 1 comma 8 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- tenuto conto altresì che la Federazione Pugilistica Italiana ha condannato fermamente l'episodio di violenza accaduto come da comunicato stampa del 21/09/2020 divulgato da tutti i canali social istituzionali

## Condanna

**Il Tecnico Giuseppe Pizzo, della ASD Pugilistica Giuseppe Pizzo**, tenuto conto della recidiva ex art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, alla sanzione della RADIAZIONE ex art. 59 comma d) del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 1 comma 8, 54, 55 e dell'art. 64 del Regolamento di Giustizia, dell'art. 29 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi e art. 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, per aver, durante i campionati regionali SCHOOLBOY-JUNIOR di pugilato svolti in Recale ( CE) in data 20/09/2020 commesso i fatti gravissimi come meglio di seguito descritti:

Il sig. Giuseppe Pizzo successivamente alla proclamazione del verdetto tra il pugile Doppietta ed il pugile Pizzo Francesco, in completo disaccordo con la decisione, proferiva parole ingiuriose contro tutta la giuria designata. Successivamente scendeva dal ring e afferrava un tavolo ed una sedia presente a bordo ring, inseguiva i tre arbitri presenti e con ferma volontà ed intenzione di provocare danni alle loro persone lanciava gli oggetti sopracitati nei loro confronti. Uno degli oggetti colpiva l'arbitro Stefano TERLIZZI che riportava una ferita lacero-contusa alla testa e l'arbitro Alessandro GOLINO. Inoltre, afferrava altri oggetti presenti a bordo ring e li scagliava anche contro gli altri addetti alla manifestazione, in particolare contro i presenti al tavolo del Commissario di Riunione. In tale contesto provocava, altresì, colpendolo con un pugno, il ferimento del sig. Domenico RAUCCI, dirigente della società ASD Excelsior Boxe, anche egli intervenuto per bloccare il comportamento dannoso del Pizzo oltre al ferimento di altre due signore presenti sul luogo della manifestazione. Il sig. Pizzo desisteva dalla propria azione violenta solo a seguito dell'intervento del personale successivamente occorso. La situazione risultava talmente grave da richiedere l'intervento dei Carabinieri che inviavano n. 2 pattuglie. Si rendeva necessario anche l'intervento di un'ulteriore autoambulanza per le persone ferite che successivamente venivano trasportate presso i vicini nosocomi per medicazioni ed ulteriori accertamenti clinici. I fatti risultavano ancor più gravi perché commessi alla presenza di numerosi soggetti minori e posti in essere da un tecnico che per natura della sua qualifica riveste un ruolo di educatore.

Fatti accertati in Recale (CE) a far data dal 21/09/2020.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo VANNINI

